ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

NEWSLETTER

INFORMAZIONE PROFESSIONALE N°29 DEL 19/05/2026

Ministero della Salute: Nota informativa in merito alla vendita di sostanze e associazioni di sostanze - riassorbibili e non riassorbibili - destinate ad essere utilizzate come filler iniettabili a uso professionale

Rif. Circolare Fofi n. 15903

Si trasmette la nota informativa del Ministero della salute prot. 0041297-12/05/2026-DGDMF-MDS-P (clicca qui), inerente alla vendita di sostanze e associazioni di **sostanze - riassorbibili e non riassorbibili - destinate ad essere utilizzate come filler iniettabili a uso professionale**.
Nel rinviare alla lettura integrale del documento per ogni opportuno approfondimento, si riportano di seguito i principali contenuti.

I filler rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici.
Nello specifico, sono **dispositivi iniettabili che presuppongono un atto medico e non sono destinati all'autosomministrazione.**

Ai sensi dell'articolo 5 del suddetto Regolamento, un dispositivo può essere immesso sul mercato e messo in servizio esclusivamente qualora sia conforme ai requisiti generali di sicurezza e prestazione e sia fornito e utilizzato nel rispetto della destinazione d'uso indicata dal fabbricante.
In base all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/745, i distributori – inclusi farmacie e parafarmacie, anche operanti mediante commercio elettronico – sono tenuti a verificare che i dispositivi siano forniti nel rispetto delle condizioni stabilite dal fabbricante, incluse quelle relative agli utilizzatori previsti.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con nota dell'8 settembre 2023, ha evidenziato i rischi per la salute pubblica connessi a un impiego non conforme dei filler, ribadendo che i **trattamenti di medicina estetica devono essere somministrati esclusivamente da medici abilitati con specifiche competenze professionali.**
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, **le farmacie, le parafarmacie e qualsiasi altro soggetto operante nella distribuzione, ivi inclusi gli operatori del commercio elettronico, sono tenuti ad assicurare che la vendita di tali prodotti sia riservata a soggetti in possesso delle necessarie competenze professionali.**

Ministero della Salute: Infezione da virus Andes (ANDV). Indicazioni per la valutazione e gestione dei casi sospetti, probabili e confermati

Rif. Circolare Fofi n. 15902

Nel far seguito alla precedente circolare n. 28/2026, si trasmette la nota del Ministero della salute prot. 0003680-15/05/2026-DPRES-MDS-P (clicca qui), contenente indicazioni tecnico-operative per la gestione di eventuali casi di virus Andes che, allo stato attuale, non risultano registrati sul territorio nazionale.
Sebbene il contenuto sia primariamente indirizzato alle Regioni ed al personale medico, il Dicastero ha ritenuto fondamentale condividerne i punti chiave anche con altre professioni sanitarie, tra cui quella dei farmacisti.
Si rinvia, pertanto, alla lettura integrale del documento per ogni utile informazione o approfondimento.

Tabelle Stupefacenti

Rif. Circolare Fofi n. 15899

Si segnala l'aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, disposto con D.M. 28 aprile 2026 (clicca qui).
L'aggiornamento - a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla diffusione di nuove sostanze psicoattive sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati in Europa - riguarda la Tabella I e la Tabella IV dove trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno, oggetto di abuso e come tali non commercializzabili nelle farmacie. In particolare, si segnala:

l'inserimento nella **Tabella I** delle sostanze:

N-propil efenidina;
ADMB-FUBBIOCA;
delta-9-THCP-metilcarbonato;
2-formil-delta-9-THCP;
α-PiHPP

l'inserimento nella **Tabella IV** del testo unico della sostanza **avizafone.**

Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione civile: destinazione del cinque per mille C.F. 97581250582

Rif. Circolare Fofi n. 15900

Si informa che, anche per l'anno 2026, è possibile destinare il **cinque per mille** dell'IRPEF **all'Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione civile**, a sostegno delle attività di soccorso sanitario, assistenza alla popolazione e intervento nelle emergenze e calamità naturali.

L’Associazione, promossa dalla FOFI nel 2009 a seguito del terremoto dell’Aquila, opera a livello nazionale attraverso una rete di circa 650 farmacisti volontari distribuiti in 13 sedi territoriali. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi interventi di protezione civile ed emergenze sanitarie, tra cui i terremoti dell’Emilia e del Centro Italia, le alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana, l’emergenza Covid-19 e le iniziative umanitarie legate al conflitto in Ucraina.
Oltre agli interventi emergenziali, l’Associazione svolge attività di **prevenzione sanitaria e formazione sul territorio**, collaborando con il Dipartimento della Protezione civile, il Banco Farmaceutico, la Croce Rossa Italiana e altre realtà del volontariato sanitario.

Per destinare il cinque per mille all’Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione civile, nella dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il seguente codice fiscale: **97581250582**.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale Associazione Nazionale Farmacisti Volontari in Protezione civile

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Sara De Cesare

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe Losego